

D.A. n.209/Gab

Oggetto: Sospensione Calendario Venatorio 2026-2027 in Ottemperanza all'Ordinanza n.481 del 29/07/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

L'Assessore

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e successive modifiche e integrazioni;
vista la Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: *"Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale"* e successive modifiche e integrazioni;
visto in particolare, l'art.18 - Calendario venatorio della citata Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33;
visto il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3"*, pubblicato nella GURS del 01.6.2022, n.25;
visto il D.P.Reg.140/Area 1^/S.G. del 22 settembre 2025 con il quale l'on.le Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, assumendo le relative funzioni dopo aver prestato giuramento, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge regionale n.26 del 28 ottobre 2020, intervenuto dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea Regionale Siciliana;
visto il D.A. n.129/Gab del 21.05.2026 con il quale è stato emanato il Calendario Venatorio 2026-2027;
vista l'ordinanza collegiale n.481 del 29.07.2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Terza, che ha accolto la domanda cautelare di cui al ricorso numero di registro generale 1455 del 2026, proposto da Federazione nazionale Pro Natura Aps, LEAL - Lega antivivisezionista ETS, con l'effetto ex lege che *"fino alla pubblicazione della sentenza che definirà il merito del presente giudizio, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art.18 L.157/1992 e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati dall'Assessorato resistente con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato"*;
ritenuto di dover provvedere a emanare un provvedimento espresso al fine di dare piena attuazione alla citata Ordinanza n.481 del 29.07.2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Terza;

DECRETA

Art.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art.2. L'efficacia del D.A.129/Gab del 21.05.2026 è sospesa, in ossequio all'Ordinanza n.481 del 29.07.2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Terza, con l'effetto ex lege che *"fino alla pubblicazione della sentenza che definirà il merito del presente giudizio, l'attività*

venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art.18 della legge 157/1992 e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati dall'Assessorato resistente con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato".

Art.3.

Ai sensi dell'art.18, comma 4, della Legge 157/1992, come modificato dall'art.1, comma 551, lettera d) della Legge 30 dicembre 2024, n.207, l'attività venatoria nella stagione 2026-2027 è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis della L.157/1992 e riacquista efficacia quanto stabilito con il Calendario Venatorio 2025-2026 emanato con D.A.39/Gab del 22.05.2025 con le necessarie modifiche alle date di inizio e chiusura del prelievo alle varie specie cacciabili sulla base del calendario 2026 come di seguito riportate:

- tortora selvatica: dal 20 settembre - al 30 settembre 2026 incluso;
- colombaccio: dal 20 settembre 2026 al 11 gennaio 2027;
- quaglia: dal 20 settembre 2026 al 30 novembre 2026 incluso;
- merlo: dal 20 settembre 2026 al 31 dicembre 2026 incluso;
- gazza e ghiandaia: dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027;
- allodola: dall'1 ottobre 2026 al 31 dicembre 2026 incluso;
- cesena, tordo bottaccio e tordo sassello: dall'1 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 incluso;
- alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, porciglione: dall'1 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 incluso;
- beccaccia: dall'1 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 incluso;
- coniglio: dal 20 settembre al 26 ottobre 2026 incluso: ATC ME2;
dal 20 settembre al 16 novembre 2026 incluso: AA.TT.CC. AG1, AG2, CL1, CL2, CT1, CT2, EN1, EN2, ME1, PA1, PA2, RG1, RG2, SR1, SR2, TP1, TP2;
dal 20 settembre al 30 settembre 2026 incluso negli AA.TT.CC. AG1, AG2, PA1, PA2, TP1 e TP2 esclusivamente con l'uso di munizioni non contenenti piombo;
- cinghiale: dall'1 ottobre al 31 ottobre 2026 da appostamento temporaneo;
dall'1 novembre al 31 dicembre 2026 sia in forma libera che collettiva con l'ausilio di cani da seguite e da cerca;
dal 2 gennaio al 31 gennaio 2027 in forma collettiva, con la formazione di squadre iscritte presso la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio e con l'ausilio di cani da seguita;
dal 2 gennaio al 31 gennaio 2027 in forma libera solo da appostamento temporaneo senza l'ausilio dei cani;
dal 2 gennaio al 31 gennaio 2027 nella forma della girata realizzata con l'ausilio di un unico cane limiere appositamente autorizzato con un massimo di 5 componenti di cui il conduttore espressamente autorizzato.
La caccia al cinghiale in forma collettiva a squadre è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro il 5 ottobre 2026;
- volpe: dall'1 ottobre al 31 dicembre 2026 sia in forma libera (da uno a tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate da più cacciatori con l'ausilio di cani.
La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei cani da seguita, da tana e da cerca ed è regolamentata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 15 settembre 2026;
dal 2 al 31 gennaio 2027 la caccia alla volpe in forma libera è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani, al fine di evitare disturbo alle altre specie;
dal 2 al 31 gennaio 2027 la caccia alla volpe in forma collettiva con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana è consentita a seguito di

autorizzazione, rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie e in special modo alla coturnice (*alectoris graeca whiteri*) e alla lepre italica (*lepus corsicanus*).

- Art.4. Il periodo temporale indicato all'art.12 dell'allegato 1 al D.A.39/Gab del 22.05.2025 è così modificato: dal 2 gennaio al 31 gennaio 2027 incluso.
- Art.5. Il periodo temporale indicato all'art.13 dell'allegato 1 al D.A.39/Gab del 22.05.2025 è così modificato: dall'1 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027.
- Art.6. Restano salve tutte le altre prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 2 del D.A. n.39/Gab del 22.05.2025.
- Art.7. Il presente provvedimento trova immediata applicazione dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
- Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ai sensi dell'art.68 della l.r.21 del 12.8.2014, e ss.mm.ii. e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 5 agosto 2026

L'Assessore
Sammartino